IT

Giovedì 23 ottobre 2008

- 24. suggerisce, al fine di ridurre il numero di denunce irricevibili sottoposte al mediatore europeo, di sviluppare ancor più quest'idea e di creare un sito internet comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia;
- 25. propone che il mediatore prenda delle misure per ridurre il numero di denunce nei casi in cui non è possibile alcuna azione;
- 26. chiede al mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, una volta ottenuto il consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale;
- 27. propone, al fine di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi forniti ai cittadini, che il mediatore continui a renderli edotti delle procedure interne e delle scadenze previste per il trattamento delle denunce, nonché dei criteri utilizzati per prendere decisioni nelle varie fasi dell'esame di una denuncia;
- 28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o analoghi organi competenti.

## Venezuela

P6 TA(2008)0525

## Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela

(2010/C 15 E/18)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare la sua risoluzione del 24 maggio 2007 sul caso dell'emittente «Radio Caracas Televisión» in Venezuela (¹),
- vista la relazione dell'organizzazione Human Rights Watch del settembre 2008 sulla situazione dei diritti umani in Venezuela negli ultimi dieci anni, dal titolo «Un decennio sotto Cháves: intolleranza politica e opportunità perse per il progresso dei diritti umani in Venezuela»,
- visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che le autorità venezuelane stanno utilizzando diversi elenchi di cittadini («lista Tascón», «lista Maisanta», «lista Russián») per licenziare funzionari pubblici nonché per inibire ai cittadini il diritto di rivestire incarichi pubblici e di avvalersi dei servizi e delle procedure amministrative,
- B. considerando che l'utilizzazione di simili elenchi a scopi politici restringe i diritti civili e politici degli oppositori dell'attuale governo venezuelano, in particolare il diritto di elettorato passivo e il diritto di libero voto per eleggere le autorità locali, regionali e nazionali,
- C. considerando che il Controllore generale del Venezuela ha emanato una circolare amministrativa per interdire un elevato numero di rappresentanti dell'opposizione, impedendo loro in tal modo di presentarsi come candidati nelle elezioni regionali e comunali previste per il novembre 2008,

<sup>(1)</sup> GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.

IT

- D. considerando che le autorità venezuelane hanno espulso arbitrariamente dal paese José Miguel Vivanco e Daniel Wilkinson, rispettivamente direttore e vicedirettore per le Americhe dell'ONG Human Rights Watch, perché hanno presentato una relazione critica sulle libertà pubbliche e il rispetto dei diritti umani nei dieci anni di mandato del presidente Hugo Chávez,
- E. considerando che queste sono le ultime di una serie di misure adottate dal governo al fine di intimidire i membri dell'opposizione, i dissidenti e gli osservatori internazionali nel paese,
- F. considerando che il 1º ottobre 2008 Julio Soto, leader studentesco del partito COPEI e presidente della Federazione dei centri universitari dell'Università dello Stato di Zulia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in macchina nella città di Maracaibo, in un delitto perpetrato in circostanze oscure e non ancora chiarite;
- 1. esprime la propria preoccupazione per gli elenchi di interdizione elettorale stilati dal Controllore generale della Repubblica;
- 2. sollecita il governo venezuelano a esaminare le restrizioni politiche disposte per via amministrativa facendo riferimento alle disposizioni degli articoli 42 e 45 della Costituzione venezuelana, a norma della quale simili misure possono essere adottate soltanto dalle autorità giudiziarie, come avviene di solito in uno Stato di diritto:
- 3. esorta il governo venezuelano a rispettare gli accordi internazionali firmati e ratificati dal Venezuela, comprese le disposizioni in materia di diritti politici enunciate all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b della convenzione americana sui diritti umani e agli articoli 2 e 25 del patto internazionale sui diritti civili e politici;
- 4. esprime la propria energica protesta per le intimidazioni e le espulsioni arbitrarie di militanti per i diritti umani e considera che le espulsioni costituiscano un precedente di estrema gravità per il rischio che fa incombere sull'esercizio della libertà di espressione e il diritto di critica, elementi essenziali in ogni società democratica;
- 5. condanna fermamente l'uccisione del leader studentesco Julio Soto; esprime le proprie condoglianze ai familiari e agli amici della vittima e sollecita le autorità venezuelane a compiere ogni sforzo necessario per chiarire quanto prima il delitto, affinché i responsabili dello stesso siano portati dinnanzi alla giustizia e il delitto non resti impunito;
- 6. invita il governo di Chávez a porre termine a simili prassi e a promuovere una democrazia più partecipativa in Venezuela, rispettando pienamente i principi stabiliti nella Costituzione del 1999;
- 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamercana, al Parlamento del Mercosur e al governo e al parlamento della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

## Repubblica democratica del Congo: scontri nelle zone orientali di frontiera

P6 TA(2008)0526

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della RDC

(2010/C 15 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla situazione nel Kivu settentrionale (¹),
- viste la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra (²), e le sue risoluzioni precedenti sulle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC),

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0072.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0022.